

BANDO DI ATTUAZIONE

*Priorità n. 3 – Promuovere l'attuazione della
Politica Comune della Pesca*

Misura: "3.77 – RACCOLTA DI DATI"

Art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014

PO FEAMP

ITALIA 2014 |2020

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Programma Operativo FEAMP 2014/2020 CCI - n.2014IT4MFOP001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015)8452 come modificato dalla Commissione europea mediante procedura semplificata di cui alla Nota Ares (2020) 7530301 dell'11 dicembre 2020;

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/95** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- TFUE – **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (CE) n. **761/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE, Euratom) **2018/1046** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) **2020/460** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) **2020/558** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) **2020/560** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) n. **26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) n. **1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- **EUSAIR** - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'art.77 rubricato Raccolta Dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **763/2014** della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo

- europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **771/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. **772/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;
 - Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
 - Regolamento delegato (UE) n. **1392/2014** della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
 - Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;

- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione;
- Regolamento UE n. **1004/2017** del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce un quadro dell'unione per la raccolta la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento CE 199/2008;
- Raccomandazione ICCAT 18-02(Tonno rosso);
- Raccomandazione ICCAT 19-04 (Tonno rosso);
- Raccomandazione ICCAT 16-05(Pesce spada);
- Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;
- Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Decisione di esecuzione del 18 febbraio 2019 **C (2019) n. 909**, con cui la Commissione europea ha stabilito l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- la Decisione di esecuzione del 13 marzo 2019, **C (2019) n. 910**, con cui la Commissione europea, ha adottato un Programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2020-2021;
- la Decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2019 **C (2019) n. 9481** con la quale è stato approvato il Piano di lavoro per la raccolta di dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2020/2021

Normativa nazionale

- Legge n. **689/81** del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario);
- Legge n. **241/90** del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento come da ultimo modificata ed integrata dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228);
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>;
- D.P.R. n. **357/97** dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
- D.P.R. n. **445/00** del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. n. **313/02** del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
- D.P.R. n. **120/03** del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE

- relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
- Decreto Legislativo n. **196/03** del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);
 - Decreto Legislativo n. **154** del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
 - Legge n. **296** del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244);
 - Decreto Legislativo n. **81** del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
 - Decreto Legislativo n. **190** del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
 - Decreto Legislativo n. **159** del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
 - Decreto Legislativo n. **4** del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
 - D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
 - Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia;
 - Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. **193** del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);
 - Legge n. **154** del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
 - Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
 - Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 e ss.mm.ii. con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP2014/2020;
 - Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
 - Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi il 31/10/2018;
 - Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione, adottate con Decreto del Direttore Generale n. 8161 del 6/4/2017 e successivamente approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi l'08/06/2017;
 - Nota Ares (2017) 6320627 del 21/12/2017 con cui è stata accettata dalla Commissione la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 22 del Reg. (UE) n. 508/2014;
 - Il D.M. n. **7110** del 25/07/2018 con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020 il Direttore pro-tempore della Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura;
 - Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 recante approvazione del PO FEAMP Italia 2014-2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
 - Revisione del modello attuativo del PO FEAMP 2014/2020 di cui alla nota prot. 13971 del 9 settembre 2019;
 - D.L. n. **104** del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante "Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";
 - Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2020) 128 final del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

- Nota Ares (2020) 7530301 dell'11 dicembre 2020 di modifica del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 mediante procedura semplificata;
- Criteri di selezione delle operazioni della Misura 3.77 approvati, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza conclusasi il 1 dicembre 2020;
- Disposizioni Attuative di Misura dell'Autorità di Gestione, approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale, conclusasi il 05 febbraio 2021 con Nota prot. 0056979;

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MISURA

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 77
Priorità del FEAMP	-
Obiettivo Tematico	-
Misura	Misura 77 Raccolta dati
Sottomisura	-
Finalità	Migliorare la capacità della Pubblica Amministrazione di assicurare una gestione efficiente delle risorse europee ai diversi livelli di governo.
Beneficiari	Attivazione a Titolarità: Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001.
	Attivazione a Regia: Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs n.165/2001 in collaborazione con Organismi scientifici o tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche; Organismi scientifici o tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche. I richiedenti potranno presentare domanda anche in forma collettiva.
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	-

3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Dipartimento/Direzione	Autorità di Gestione PO FEAMP 2014-2020 Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica (MIPAAF)
Indirizzo	Via XX Settembre, n. 20
CAP	00187
Città	ROMA

4. OGGETTO DELL'AVVISO

L'art. 77 del Regolamento (UE) n. 508/2014 nel disciplinare la Misura "raccolta di dati" prevede espressamente:

1. Il FEAMP sostiene le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati, come previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificate nel regolamento (CE) n. 199/2008.

2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:

- a) raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;*
- b) programmi di campionamento nazionali, transnazionali e sub-nazionali pluriennali purché si riferiscano agli stock contemplati dalla PCP;*
- c) monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il monitoraggio delle catture accessorie di enti marini quali mammiferi marini e uccelli;*
- d) campagne di ricerca in mare;*
- e) partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e di autorità regionali a riunioni di coordinamento regionale, a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'Unione è parte contraente od osservatore o di enti internazionali incaricati di formulare pareri scientifici;*
- f) miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati.*

Per l'esecuzione del Piano di lavoro per la raccolta dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017/2019, di cui alla Decisione della Commissione europea C(2016) 8906 del 19 dicembre 2016, il Ministero, all'esito di un Avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, ha stipulato lo scorso 28 dicembre 2017 una Convenzione con un ATS avente quale termine ultimo delle attività il 31 dicembre 2019.

La Commissione Europea, con Decisione C(2019) 9481 del 20 dicembre 2019, ha approvato il Piano di lavoro per la raccolta di dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2020/2021 che delinea le modalità attuative dell'art. 77 sopra citato.

Attesa la necessità di garantire la continuità del servizio raccolta dati per l'annualità 2020, tenuto conto che il mancato svolgimento delle attività previste dal Piano, avrebbe costituito una violazione degli obblighi incombenti sullo Stato membro idonea a comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di rettifiche finanziarie al sostegno erogato dall'Unione nell'ambito della PCP, la Direzione Generale ha ritenuto opportuno prorogare sino al 31 dicembre 2020 la Convenzione del 28 dicembre 2017 sottoscritta per l'esecuzione del Piano di lavoro per la raccolta dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017/2019, di cui alla Decisione della Commissione europea C(2016) 8906 del 19 dicembre 2016.

L'AdG intende procedere, previa adozione di procedure trasparenti, all'erogazione di un contributo ex art. 12, Legge n. 241/1990 per l'esecuzione degli interventi afferenti la Misura "raccolta di dati" relativi alla sola annualità 2021 sottesi al Piano di lavoro per la raccolta di dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura approvato con Decisione della Commissione Europea C(2019) 9481 del 20 dicembre 2019.

Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attuazione e realizzazione su scala nazionale del Piano di Lavoro per la raccolta di dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2020/2021, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2019) 9481 del 20/12/2019, l'AdG ritiene opportuno individuare, in ragione della connessione tra le singole attività proprie del Piano, un unico soggetto altamente professionalizzato per la corretta e regolare esecuzione delle attività di seguito descritte:

Sezione	Sub_sezione	BUDGET 2021
Grandi pelagici Tonno rosso Pesce spada	Grandi Pelagici tonno rosso e pesce spada raccolta dati, osservazione, gestione e analisi	€ 507.000
Variabili biologiche delle catture commerciali (parametri biologici, stima dello scarto, composizione per lunghezza e per età delle catture commerciali) – verificare	Piccoli pelagici e demersali	€ 3.030.000
	Anguilla - campionamento biologico	€ 50.000
	Anguilla - variabili aggiuntive per EMU	€ 100.000
Campagne di ricerca in mare	MEDIAS (GSA9, 10, 16, 17, 18)	€ 814.000
	SOLEMON (GSA17)	€ 140.000
	MEDIT (GSA9, 10, 11, 16, 19, 18, 17)	€ 1.901.000
	DRESS (per compartimenti marittimi)	€ 240.000
Pesca Sportiva	Raccolta dati sistematica: grandi pelagici e squali	€ 154.000
	Raccolta dati sistematica: anguilla	€ 71.000
	Studio pilota: tutte le altre specie "commerciali"	€ 75.000
Impatto della pesca sull'ecosistema	By catch specie vulnerabili delle volanti (GSA 17 e GSA 16)	€ 300.000
	Distribuzione spaziale dello sforzo di pesca (compresa la piccola pesca)	€ 100.000
	Studio pilota catene trofiche e contenuti stomacali	€ 140.000
Produzione e sforzo di pesca	Sbarcato per specie (valore, volume, prezzi medi) Sforzo per segmento e per attrezzo	€ 1.066.000
Variabili economiche	Pesca commerciale	€ 800.000
	Industria di trasformazione	€ 140.000
	Acquacoltura	€ 292.000
Variabili sociali	Pesca commerciale	€ 50.000
	Industria di trasformazione	€ 25.000

	Acquacoltura	€ 25.000
Variabili ambientali	Acquacoltura	Attività non prevista per l'annualità 2021
Gestione dati	Manutenzione del sistema informativo (banca dati e sito web)	€ 30.000
	Sviluppo funzionalità sistema informativo	Attività non prevista per l'annualità 2021
	Produzione dei dati secondo il formato richiesto dagli utilizzatori finali e redazione annuario	€ 75.000
TOTALE		€ 10.125.000,00

Tutte le attività saranno documentate nelle rispettive relazioni tecniche, previste dal programma di Raccolta Dati, e insieme ai file di dati saranno utilizzate per il Rapporto Annuale 2022.

Più in particolare le attività ammissibili a finanziamento sono quelle specificate nei seguenti documenti:

- Piano di lavoro per la raccolta di dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2020/2021 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2019) 9481 del 20/12/2019;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020, capitolo 13, paragrafo 13.1 (descrizione generale delle attività di raccolta dei dati previste per il periodo 2014-2020) e paragrafo 13.2 (descrizione dei metodi di conservazione, di gestione e di utilizzo dei dati).

Con specifico riferimento alla sezione "Grandi Pelagici tonno rosso e pesce spada", si precisa che oltre alle attività previste nel Piano di lavoro dovranno essere eseguite anche le seguenti attività:

- definizione di procedure, conformi alla normativa di settore, per la rilevazione e la trasmissione dei dati;
- realizzazione di una piattaforma informatizzata per l'acquisizione e la gestione dei dati raccolti che possa includere le procedure di cui all'attività precedente. La piattaforma deve consentire l'accesso agli operatori per l'upload dei dati e all'Amministrazione per l'osservazione, la gestione e l'analisi degli stessi. Inoltre, sarà necessario prevedere una funzione di "scarico" funzionale alle necessità istituzionali di trasmissione dei dati riguardanti la pesca del tonno rosso e del pesce spada (es: Commissione, ICCAT);
- supporto tecnico agli osservatori e al personale dell'Amministrazione nell'utilizzo della piattaforma attraverso la creazione di linee guida ad hoc, nonché di help desk per la risoluzione delle problematiche.

Il presente Avviso, quindi, reca le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno a valere sulle risorse previste dalla misura 77 FEAMP.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITA' DELL'AIUTO PUBBLICO

5.1 Dotazione finanziaria dell'Avviso

La dotazione finanziaria complessiva pubblica stanziata con il presente Avviso è pari a € **10.125.000,00** di cui:

- Euro 8.100.000,00 pari al 80 % a carico della quota Unionale (UE)
- Euro 2.025.000,00 pari al 20 % a carico del Fondo di Rotazione (FdR)

5.2 Intensità dell'aiuto pubblico

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. d) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

6. AREA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

La misura viene attuata su tutto il territorio nazionale.

7. SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

I beneficiari del presente Avviso sono:

- Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, anche in collaborazione con Organismi scientifici o tecnici riconosciuti iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
- Organismi scientifici o tecnici riconosciuti iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

I soggetti beneficiari possono presentare domanda in forma singola o associata, costituita o costituenda.

Al soggetto che partecipa in forma individuale è vietato partecipare anche in forma associata e viceversa.

8. DURATA DELL'INTERVENTO

L'intervento oggetto della proposta progettuale dovrà avere una durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data della comunicazione al beneficiario da parte dell'AdG della registrazione da parte dei competenti organi di controllo del decreto di approvazione dell'atto di concessione.

9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I richiedenti devono possedere tutti i requisiti previsti dal presente paragrafo, alla data di presentazione della domanda di sostegno. I predetti requisiti devono essere posseduti anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di attuazione dell'intervento.

I medesimi requisiti dovranno essere posseduti anche da professionisti/esperti e/o da società/enti esterni coinvolti nell'esecuzione delle attività previste dal presente Avviso tramite incarichi e/o affidamenti di servizi da parte del richiedente.

Il richiedente deve:

- applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
- non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046;
- non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, del Reg. (UE) 508/2014 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹ o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
- b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

¹ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo a al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, del Reg. (UE) 508/2014 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee², nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi parr. 1 e 3 dell'art. 10³, del Reg. (UE) 508/2014 e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

L'operazione, inoltre, è ammissibile a finanziamento solo se, alla data di presentazione della domanda di sostegno, concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP 2014/2020.

10. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;
- programmi di campionamento nazionali, transnazionali e sub-nazionali pluriennali purché si riferiscano agli stock contemplati dalla PCP;
- monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini quali mammiferi marini e uccelli;
- campagne di ricerca in mare;
- partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e di autorità regionali a riunioni di coordinamento regionale, a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'Unione è parte contraente od osservatore o di organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici;
- miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, riunioni, indagini e ricerche, redazione di documenti, convegni, seminari, conferenze, workshop, missioni, ecc.)

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- le spese elencate nel DM n. 42601 del 02/03/2016 del MiPAAF relativo all'adozione del documento avente ad oggetto: "Spese ammissibili e linee guida per la rendicontazione" relativo al Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici – FEAMP 2014/2020.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*".

11. VINCOLI E LIMITAZIONI – TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono ammissibili spese forfettarie ed è indispensabile supportare gli importi di spesa rendicontati con la

² Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

³ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.

documentazione analitica delle spese.

È consentito, alle pubbliche amministrazioni beneficiarie, l'eventuale assegnazione di incarichi a professionisti/esperti e/o l'eventuale affidamento di servizi a società/enti esterni in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica.

12. PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

In generale la spesa sostenuta dal beneficiario deve essere:

- effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.
- sostenuta nel periodo di ammissibilità: le spese sono ammissibili al fondo FEAMP se sono state sostenute da un beneficiario e pagate nel periodo previsto dal programma. Ai sensi dell'art.65 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sono considerate spese ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra l'1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 (fine del periodo di eleggibilità della spesa del PO FEAMP 2014/2020).
- ai sensi del comma 6 dell'art. 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 non sono selezionabili per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione da parte del richiedente dell'istanza di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario; pertanto non sono ammissibili a cofinanziamento FEAMP tutte quelle operazioni, che alla data di presentazione dell'istanza da parte del richiedente, abbiano già raggiunto le finalità stesse dell'operazione; si precisa che nel caso in cui l'attività oggetto di finanziamento abbia già raggiunto le finalità della relativa misura FEAMP ed acquisito tutte le autorizzazioni all'esercizio, l'operazione oggetto di investimento è da ritenersi completamente attuata;
- tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 480/2014 e dalla normativa nazionale (L. 136/2010).
- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

Inoltre, non è considerata ammissibile un'operazione che, in tutto o in parte, è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario e/o nazionale.

13. PRECONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Gli Enti, in forma singola o associata, costituita o costituenda, che intendono riscontrare al presente Avviso devono dimostrare di possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti:

- a) aver realizzato nel decennio precedente al presente avviso, attività di raccolta, gestione e uso dei dati biologici, economici, ambientali e tecnici svolta in favore di soggetti pubblici nazionali ovvero istituzioni/enti comunitari;
- b) possesso dei criteri di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 9;

È fatto divieto di partecipare in più di una forma associata, ovvero anche in forma individuale qualora abbia presentato domanda di partecipazione in forma associata.

In caso di associazione costituenda, le condizioni per l'ammissione alla procedura di cui alle lettere:

- a) del presente paragrafo dovrà essere posseduta cumulativamente dalla stessa associazione e comprovata dal soggetto capofila.

□ b) del presente paragrafo, dovrà essere posseduta e comprovata da tutti i partecipanti all'associazione, singolarmente.

14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la partecipazione alla presente selezione i soggetti interessati devono far pervenire la documentazione entro e non oltre 35 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'istanza e tutta la documentazione inerente alla candidatura devono essere inoltrate a pena di esclusione per irricevibilità a mezzo Raccomandata a/r o consegnate a mano ed essere contenute in un plico sigillato e debitamente siglato sui lembi di chiusura dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti.

In caso di inoltro a mezzo Raccomandata a/r, il plico contenente l'istanza e la correlata documentazione dovrà essere inviato, mediante servizio postale o corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, all'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale della Pesca Marittima ed Acquacoltura- sito al II piano stanza 42-43 della sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ubicata in Via XX Settembre 20, 00187 – Roma (RM).

Nel caso di consegna a mano, il plico contenente l'istanza e la correlata documentazione dovrà essere consegnato presso il suindicato Ufficio e al suindicato indirizzo, dalle ore 09.00 alle ore 17.30 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì; in esito alla consegna, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora della consegna.

L'inoltro e la consegna del plico è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Ministero ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopraindicato.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della candidatura, farà fede unicamente il timbro della Segreteria del Ministero, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione) e/o, in caso di consegna a mano, la ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora della consegna.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende protratta al successivo primo giorno feriale.

Si precisa che sul plico, oltre all'indicazione del mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: "NON APRIRE – "PO FEAMP 2014-2020 - DOMANDA DI SOSTEGNO PER LA MISURA 3.77 - Decreto Direttoriale prot. N.0085139 del 22/02/2021".

Pertanto, sono considerati irricevibili:

- i plichi non integri e/o non debitamente sigillati e siglati secondo le indicazioni di cui sopra;
- i plichi pervenuti oltre il predetto termine anche per ragioni indipendenti dalla volontà del mittente ed anche se spediti prima del termine;
- i plichi trasmessi con modalità differenti da quelle sopra indicate (consegna a mano o Raccomandata a/r).

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo pemac1@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data sopra indicata e le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet del MIPAAF nella pagina dedicata al presente Avviso.

Per la partecipazione i soggetti interessati dovranno far pervenire la seguente documentazione:

BUSTA A recante:

- a) domanda di sostegno** (cfr. Allegato 1 al presente Avviso, comprensivo dei documenti in esso richiamati);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia** per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011;
- c) dichiarazione di impegno** - proveniente da una impresa bancaria o assicurativa che risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa - a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'intera progettualità qualora l'offerente risultasse beneficiario del contributo;

- d) **copia di un documento di identità** in corso di validità del rappresentate legale che sottoscrive la domanda di sostegno corredato da una copia dell'atto di conferimento dei poteri o della rappresentanza;
- e) **Allegato G** nel caso in cui la domanda sia presentata in forma associata sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti;
- f) **elenco** con descrizione sintetica, data e committente delle **principali attività e servizi prestati dal partecipante nel corso dell'ultimo decennio** nell'ambito della raccolta, gestione e uso dei dati biologici, economici, ambientali, tecnici svolta in favore di soggetti pubblici nazionali ovvero istituzioni/enti comunitari.

BUSTA B contenente:

a) una **Relazione Tecnica**, illustrativa del metodo e dell'organizzazione dell'attività di raccolta dati, per un massimo di 60 (sessanta) cartelle formato A4 escluso indice e frontespizio, font Times New Roman 12, interlinea 1,5 recante più in particolare:

- progetto redatto in modo chiaro e completo in grado di esplicitare compiutamente tutte le attività di cui al paragrafo 4 del presente Avviso;
- descrizione dettagliata della distribuzione delle attività tra i membri del gruppo di lavoro senza indicazione di nominativi in relazione alle caratteristiche delle attività di cui al paragrafo 4;
- descrizione delle modalità di organizzazione e di coordinamento del gruppo di lavoro, nonché le modalità di interazione dei suoi membri. Si precisa che dovranno essere indicate le principali tipologie di professionalità impiegate e le modalità che si intendono adottare per attuare e organizzare le attività previste dal paragrafo 4 del presente Avviso.

In allegato alla Relazione dovrà essere fornita anche l'indicazione del numero dei ricercatori che saranno impegnati dal soggetto partecipante nella realizzazione delle attività previste al paragrafo 4 del presente Avviso e descrizione dell'esperienza professionale e dei relativi titoli di studio e professionali.

b) **Prospetto Finanziario**, che in particolare dovrà contenere un piano di spesa dettagliato articolato per singole voci (sezione – sub-sezione di cui al paragrafo 4) e costo complessivo (riguardante investimenti, funzionamento, collaboratori, ecc.) nel rispetto di quanto indicato nel documento “Programma FEAMP 2014/2020- Misura Raccolta Dati Alieutici - Reg. 508/2014, Art. 77 – Spese ammissibili e linee guida per la rendicontazione”;

c) **Allegato K - Dichiarazione di congruità dei costi.** Si precisa che tale allegato dovrà essere prodotto nei casi di cui al paragrafo 7 delle Disposizioni Attuative di Misura Parte A – Generali solo dai soggetti partecipanti che non sono tenuti all'applicazione delle norme sull'evidenza pubblica.

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica in atto e che quindi la Commissione di valutazione potrà trovarsi nella situazione di dover lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni, si richiede, pur non essendo elemento previsto a pena di esclusione, la trasmissione di tutta la documentazione sopra descritta contenuta nelle buste A e B su supporto informativo (chiavetta USB o CD).

15. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, l'istruttoria comprensiva della ricevibilità e ammissibilità e la valutazione delle domande di sostegno verrà demandata alla Commissione designata dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con apposito decreto.

Le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali sottoscritte dai membri che la compongono.

All'esito delle sopra citate operazioni la Commissione provvederà a redigere una graduatoria che verrà approvata dall'Amministrazione, pubblicata sul sito del Ministero e di cui sarà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con valore di notifica e comunicazione a tutti gli effetti di legge.

A chiusura delle operazioni di cui sopra l'AdG emetterà e notificherà l'atto di concessione del sostegno in favore del beneficiario risultato primo in graduatoria.

16. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura 77 FEAMP

OPERAZIONI A REGIA					
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Parametro	Coefficiente C (0 < C < 1)	Peso (Ps)	Punteggio P = C*Ps
CRITERI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE					
O1	Costo (Ct) per la raccolta, la gestione e per l'utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP sul costo totale dell'intervento (CT)(OP2)	C= costo per le attività svolte/costo totale dell'operazione	C= Ct/CT	3	
O2	Costo (Ct) per programmi di campionamento nazionali o transnazionali ovvero sub-nazionali pluriennali purché si riferiscano agli stock contemplati dalla PCP su costo totale (CT) dell'intervento (OP3)	C= costo per le attività svolte/costo totale dell'operazione	C= Ct/CT	3	
O3	Costo (Ct) per il monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini quali mammiferi marini e uccelli sul costo totale dell'intervento (CT)(OP4)	C= costo per le attività svolte/costo totale dell'operazione	C= Ct/CT	3	
O4	Costo (Ct) per campagne di ricerca in mare sul costo totale dell'intervento (CT) (OP5)	C= costo per le attività svolte/costo totale dell'operazione	C= Ct/CT	3	

O5	Costo (Ct) per la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e di autorità regionali a riunioni di coordinamento regionale, a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'Unione è parte contraente od osservatore o di organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici sul costo totale dell'intervento (CT) (OP6)	C= costo per le attività svolte/costo totale dell'operazione	C= Ct/CT	3	
O6	Costo (Ct) per il miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati su costo totale dell'intervento (CT) (OP7)	C= costo per le attività svolte/costo totale dell'operazione	C= Ct/CT	3	
QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE					
O7	Qualificazione (Q) del gruppo di lavoro: il punteggio è attribuito ai beneficiari che utilizzano, all'interno del gruppo di lavoro, personale con elevate competenze sui temi della misura. Il criterio premia la maggiore presenza, in termini numerici, di personale con elevate qualifica secondo la scala di seguito riportata: <ul style="list-style-type: none"> - Dottorato di ricerca punti 1 - Master di II livello punti 0,5 - Master di I livello punti 0,25 - Diploma di Laurea o Laurea magistrale punti 0 	$Q \geq N4$	C=1	3	
		$N3 \leq Q < N4$	C=0,75		
		$N2 \leq Q < N3$	C=0,5		
		$N1 \leq Q < N2$	C=0,25		
		$Q < N1$	C=0		
O8	Esperienza professionale (Ep) valutata come competenze possedute, in termini di numero di anni di esperienza nello specifico settore ed esperienza nella gestione diretta di fondi comunitari nel settore della pesca. Il valore è calcolato come media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli componenti del gruppo	$Ep \geq 15$	C=1	3	
		$10 \leq Ep < 15$	C=0,75		
		$5 \leq Ep < 10$	C=0,5		
		$1 \leq Ep < 5$	C=0,25		
		$Ep < 1$	C=0		
O9	Numero di organismi tecnici o scientifici riconosciuti coinvolti nell'operazione	N = 1	C = 0	3	
		N = 2	C = 0.15		
		N = 3	C = 0.30		
		N = 4	C = 0.45		

		N = 5	C = 0.60		
		N = 6	C = 0.75		
		N = 7	C = 0.90		
		N >7	C = 1		
QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE					
O10	Coerenza (Co) con gli obiettivi della misura – grado di coerenza delle attività previste agli obiettivi specifici della misura	Co=Alta coerenza	C=1	26	
		Co=Media coerenza	C=0,5		
		Co=Bassa coerenza	C=0		
O11	Completezza/chiarzza dell'analisi dei costi e loro compatibilità (Ch) – chiaro e dettagliato quadro finanziario dell'operazione e compatibilità con le spese eleggibili (quadri specifici dei costi di personale, forniture di servizi, acquisto di materiali ed attrezzature).	Ch=Alta completezza	C=1	26	
		Ch=Media completezza	C=0,5		
		Ch=Bassa completezza	C=0		
O12	Grado di innovazione (Gi) – valutato in relazione a quanto previsto dal manuale di Oslo	Gi=Alta	C=1	21	
		Gi=Media	C=0,5		
		Gi=Bassa	C=0		
TOTALE				100	

Si precisa che con riferimento a ciascuno dei sopra riportati criteri, qualora il soggetto partecipante non fornisca indicazioni ed elementi sufficienti a consentire alla Commissione incaricata di valutare il conseguimento del punteggio, la conseguenza sarà il non conseguimento dello stesso.

Con riferimento al criterio O7, i parametri sono i seguenti:

$Q \geq N4 =$ gruppo di lavoro ≥ 20
$N3 \leq Q < N4 =$ $15 \leq$ gruppo di lavoro < 20
$N2 \leq Q < N3 =$ $10 \leq$ gruppo di lavoro < 15
$N1 \leq Q < N2 =$ $5 \leq$ gruppo di lavoro < 10
$Q < N1 =$ gruppo di lavoro < 5

Ad ogni componente il gruppo di lavoro verrà attribuito un punteggio a seconda della qualifica e secondo la scala riportata in Tabella.

La numerosità del gruppo di lavoro verrà rapportata secondo il punteggio attribuito alla qualifica dei componenti.

Con riferimento al grado di soddisfacimento dei parametri (alta, media, bassa) di cui ai criteri O10, O11 e O12, si rappresenta quanto segue:

- Alta: sarà assegnata nel caso in cui vi sia ottima rispondenza di quanto proposto alle esigenze dell'Amministrazione, piena efficacia e fattibilità di quanto proposto e delle soluzioni prospettate; piena chiarezza nell'esposizione del progetto; notevole concretezza e piena coerenza con la specificità delle attività, nonché

ottimo livello della struttura organizzativa proposta,

- Media: sarà assegnata nel caso in cui vi sia adeguata/ buona rispondenza di quanto proposto alle esigenze dell'Amministrazione, buona efficacia e fattibilità di quanto proposto e delle soluzioni prospettate; buona chiarezza nell'esposizione del progetto; adeguata concretezza e buona coerenza con la specificità delle attività istituzionale, nonché buon livello della struttura organizzativa proposta,

- Bassa: sarà assegnata nel caso in cui, nonostante alcuni aspetti di minore rilevanza non del tutto soddisfacenti, vi sia comunque sufficiente rispondenza di quanto proposto alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità di quanto proposto e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione del progetto; sufficiente concretezza delle soluzioni e sufficiente coerenza con la specificità delle attività, nonché sufficiente livello della struttura organizzativa proposta.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P). La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100.

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 40 nell'ambito della categoria "Qualità della proposta progettuale".

17. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal presente Avviso, dai relativi Allegati e dal Decreto di concessione.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione delle polizze nonché il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo. Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi posti a proprio carico potrà incorrere nella revoca del sostegno.

18. SOSTEGNO FINANZIARIO

Il soggetto selezionato è direttamente coinvolto nell'attuazione tecnica del Piano ed è soggetto nei confronti della Commissione europea agli stessi obblighi che gravano sull'Autorità di Gestione.

Le spese sostenute saranno considerate ammissibili, e pertanto rimborsabili, se conformi a quanto previsto nel documento avente ad oggetto "Programma FEAMP 2014/2020- Misura Raccolta Dati Alieutici- Reg. 508/2014, Art. 77 – Spese ammissibili e linee guida per la rendicontazione", allegato al presente Avviso.

Il contributo non potrà superare l'ammontare delle spese ritenute ammissibili ed, in ogni caso, non potrà essere superiore agli importi previsti nello schema finanziario riportato al paragrafo 4 del presente Avviso.

Il soggetto selezionato dovrà mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle attività di cui al paragrafo 4 del presente Avviso attraverso l'indicazione nelle fatture e nei bonifici del codice CUP tempestivamente comunicato dalla Scrivente.

Ai fini della sottoscrizione dell'atto di concessione, il beneficiario dovrà presentare idonea garanzia fideiussoria di importo pari al 10% del finanziamento concesso in analogia a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di ATS, sarà consentito: a) il rilascio di un'unica garanzia fideiussoria di importo pari al 10% del finanziamento concesso, ovvero, in alternativa b) il rilascio di più garanzie fideiussorie per un importo complessivamente pari al 10% del finanziamento concesso, con la precisazione che, qualora uno dei componenti dell'ATS non intenda o non possa rilasciare garanzie fideiussorie in quanto Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, gli altri componenti dell'ATS dovranno fare in modo (facendosi carico della quota del componente predetto) che l'ammontare complessivo delle

fideiussioni rilasciate sia comunque pari al 10% del finanziamento concesso.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione del cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione – è svincolata solo a seguito della piena ed esatta esecuzione del progetto.

L'erogazione del contributo avverrà mediante il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e rendicontati e sarà, in ogni caso subordinato all'erogazione delle risorse del PO FEAMP all'Autorità di Gestione da parte della Commissione Europea per la quota comunitaria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE per la quota nazionale e in caso di partecipazione di ATS direttamente in favore di ciascuna entità componente l'Associazione.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di unica domanda di saldo finale dietro presentazione della relazione conclusiva delle attività, dei documenti giustificativi e delle fatture relative alle spese sostenute e del relativo positivo controllo ovvero secondo le modalità di seguito descritte:

- erogazione a titolo di anticipo fino al massimo del 40% del budget annuale, previa presentazione di apposita domanda da parte del richiedente e di idonea garanzia fideiussoria pari all'importo dell'anticipo concesso in analogia a quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

- erogazione a secondo titolo di anticipo fino al massimo del 30% del budget annuale. L'erogazione sarà disposta a seguito della presentazione della relazione intermedia, dei documenti giustificativi e delle fatture relative alle spese sostenute in relazione all'importo concesso a titolo di prima anticipazione e del relativo positivo controllo. L'erogazione avverrà previa presentazione di apposita domanda da parte del richiedente e di idonea garanzia fideiussoria pari all'importo dell'anticipo concesso in analogia a quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- erogazione a terzo titolo di anticipo fino al massimo del 20% del budget annuale. L'erogazione sarà disposta a seguito della presentazione della relazione intermedia, dei documenti giustificativi e delle fatture relative alle spese sostenute in relazione all'importo concesso a titolo di seconda anticipazione e del relativo positivo controllo. L'erogazione avverrà previa presentazione di apposita domanda da parte del richiedente e di idonea garanzia fideiussoria pari all'importo dell'anticipo concesso in analogia a quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- l'erogazione del saldo sarà disposta a seguito della presentazione da parte del richiedente, da intendersi in caso di ATS da parte della mandataria, della relazione conclusiva delle attività, dei documenti giustificativi e delle fatture relative alle spese sostenute e del relativo positivo controllo.

Si precisa che in caso di ATS la domanda di saldo potrà essere presentata solo a seguito di conclusione di tutte le attività facenti capo alle singole componenti.

Con riferimento a ciascuna delle erogazioni previste, si precisa che in caso di Associazione Temporanea di Scopo ciascuna componente dovrà presentare una garanzia di importo proporzionale alla propria quota nell'esecuzione del progetto, fermo restando che l'importo totale della fideiussione dovrà essere pari all'importo dell'anticipo.

Nel caso in cui una componente dell'ATS sia una Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, l'importo della garanzia dovrà essere proporzionale alle quote dei soggetti privati con esclusione della quota di progetto riferita al soggetto pubblico.

Ogni erogazione sarà subordinata all'esito positivo sia della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C. in corso di validità) sia di quella prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ss.mm.ii..

19. DISPOSIZIONI FINALI

Il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante "Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE" e le "Linee guida per le spese ammissibili del PO FEAMP 2014-2020" adottate dall'AdG, nonché le Disposizioni Attuative parte A – Generali, le Disposizioni Attuative parte B – Specifiche della misura di riferimento, e le richieste

di chiarimento (che dovranno essere inviate per posta elettronica all'indirizzo pamac1@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data sopra indicata e le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet del MIPAAF nella pagina dedicata al presente Avviso) costituiscono la base normativa e regolamentare di riferimento e a essa si rinvia per quanto non previsto nel presente Avviso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente Avviso, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente procedura di selezione.

La partecipazione al presente Avviso, che costituisce *lex specialis*, comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e per quanto non previsto si rimanda alla normativa di riferimento dell'UE, dello Stato Italiano e alle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP2014–2020.

Il presente Avviso, e i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Sezione Pesca e Acquacoltura – Normativa, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 e del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Massimiliano Rossi, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica massimiliano.rossi@politicheagricole.it.

Il RUP svolgerà anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e di responsabile della ricezione di eventuali ricorsi amministrativi.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso ivi incluse quelle relative alla gestione del progetto dovranno essere scambiate mediante l'utilizzo di Posta Elettronica Certificata e qualora rivolte all'Amministrazione dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo pamac1@pec.politicheagricole.gov.it.

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il TAR del Lazio – Roma nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.104/2010.

20. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

NR	DOCUMENTI
1	Domanda di sostegno e relativi ulteriori documenti indicati nel presente Avviso. Le domande devono essere presentate secondo le disposizioni stabilite nell'avviso pubblico
2	Relazione Tecnica con relativi allegati, Prospetto Finanziario e Allegato K Congruità dei costi

ALLEGATI:

Allegato 1 Schema di Domanda di sostegno

Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte B - SPECIFICHE - Misura 3.77 Raccolta Dati Art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014;

Allegato B Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione;

Allegato C Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del Programma Operativo Feamp 2014-2020;

Allegato D Spese ammissibili e linee guida per la rendicontazione - Programma FEAMP 2014/2020- Misura Raccolta Dati Alieutici- Reg. 508/2014, Art. 77;

Allegato E Decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2019 C (2019) n. 9481 con la quale è stato approvato Il Piano di lavoro per la raccolta di dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2020/2021.

Allegato F DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte A – GENERALI;

Allegato G Dichiarazione d'intenti per la costituzione di ATI/ATS

Allegato K Dichiarazione di congruità dei costi